

ALLEGATO 4

(articolo 15)

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari o ancora dei "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 e l'"attività agricola minima", di cui di cui allo stesso decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 (articolo 15 del Decreto).

- A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 15).
- B. Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione riferiscono ciascun tipo di impegno alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione, secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito alla tipologia di operazione, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della tipologia di operazione, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di coltura. Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

- C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 – Sottosezione 1):
- Ove nel corso controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato, qualora per ogni gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.
 - Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). A seguito di eventuale analisi e verifica delle risultanze dei controlli e delle relative inadempienze riscontrate, le competenti autorità valutano l'opportunità di introdurre altre possibili modalità di calcolo degli esiti, nell'alveo del dettato regolamentare.



- Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni , viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

- Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione,

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

GRUPPO di impegni	Impegni di misura	Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E= 1, D= 5	3	3+3,66+1=8,66	10%
	Impegno A2	G=5, E= 3, D= 3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E= 1, D= 1	1		
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E= 1, D= 1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E= 1, D= 1	1		
TOTALE SANZIONE					13%

Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolo al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 2 dell'articolo 17 del presente decreto.
- Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolo al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l'inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell'articolo 17 del presente decreto. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 15, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

